



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 29 (Allegato)

IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche. 2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e
- b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 89
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-89-2020/allegato-art-29>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

(Allegato)

(Allegato)

